



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1232**

Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

18/12/2022 - 02:42

# Indice

1. DDL S. 1232 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1232 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	8
1.3.1. Sedute .....	9
1.3.2. Resoconti sommari .....	10
1.3.2.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	11
1.3.2.1.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (pom.) del 02/07/2019 .....	12
1.3.2.1.2. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019 .....	16
1.3.2.1.3. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 274 (ant.) del 10/11/2021 .....	22
1.3.2.1.4. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (ant.) del 12/01/2022 .....	25
1.3.2.1.5. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 317 (pom.) del 04/05/2022 .....	38
1.3.2.1.6. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 318 (pom.) del 10/05/2022 .....	41

# **1. DDL S. 1232 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1232  
**XVIII Legislatura**

---

Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

---

Iter

**10 maggio 2022:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1232**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa

C.N.E.L.

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Classificazione TESEO

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

**Articoli**

CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO (Art.1), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Susy Matrisciano \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 2 luglio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [11ª Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 16 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla [11ª Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede referente** il 2 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 129 del 3 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1232

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1232

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2019

Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

Onorevoli Senatori. - L'esplorazione istituzionale dell'universo della contrattazione collettiva in Italia è iniziata da pochi anni e, almeno finora, non è stata né organica né sistematica. L'impulso a razionalizzare le fonti esistenti in materia nasce dall'evidenza di un fenomeno di proliferazione degli accordi nazionali registratosi nel corso dell'ultimo decennio. Il fenomeno, documentato nei *report* periodici diffusi dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), è relativamente poco esplorato e ha conseguenze ancora non chiare sul nostro sistema di relazioni industriali. Nel nostro ordinamento è legittima la coesistenza di una molteplicità di contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) nello stesso settore di riferimento, in applicazione del noto principio di libertà sindacale costituzionalmente garantito. Nell'attuale contesto normativo non è possibile impedire a una qualsivoglia associazione di autodefinirsi rappresentativa e di concludere un accordo « nazionale » nello stesso settore già coperto da altri accordi « nazionali » firmati da organizzazioni concorrenti. I datori privati non hanno l'obbligo di applicare nella propria azienda un determinato contratto, né esistono regole - come invece avviene nel settore pubblico - che fissino una « soglia » di rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva nazionale.

Ciò nonostante, l'assetto funzionale del sistema di relazioni industriali nel nostro Paese ha implicazioni di natura giuridica, sociale ed economica che rendono necessario individuare parametri utili a identificare contratti nazionali « di riferimento » che, all'interno di un medesimo settore, fungano da parametro, anche a fini giudiziali.

A fronte di una situazione disorganica e confusa, come quella descritta, la verifica di qualunque ipotesi sul pluralismo contrattuale o sulla rilevazione di eventuali pratiche sleali può effettuarsi solo se si dispone di una base di dati affidabile. Il primo passo è formare una « visione pubblica » delle dinamiche delle relazioni industriali nel settore privato e cioè rendere operativo un sistema unico, trasparente e accessibile, di deposito e codifica dei documenti sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza a livello nazionale. Occorre una piattaforma digitale nella quale i firmatari effettuino, *una tantum* e secondo una procedura condivisa ai fini di certezza del diritto, il deposito degli accordi corredandolo da un pacchetto minimo di elementi conoscitivi che ne definiscano una sorta di « carta d'identità », fra i quali l'esatta indicazione delle associazioni di categoria firmatarie nonché delle confederazioni o associazioni nazionali di riferimento.

Qui si inserisce il contributo della banca dati gestita dal CNEL, il principale giacimento pubblico di accordi negoziali esistente in Italia.

L'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, istituito in adempimento di quanto previsto all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è stato all'origine concepito come un deposito documentale finalizzato alla conservazione e alla consultazione pubblica dei contratti. Tale impostazione è rimasta immutata per lungo tempo e solo nell'ultima fase il deposito è stato reso completamente virtuale, attraverso la trasformazione del processo di lavorazione dei contratti (da parte del personale addetto) e dell'accesso (da parte dell'utenza) in operazioni semplici consentite

esclusivamente via *web*.

A partire dal 2018 è stata intrapresa una riorganizzazione dell'archivio mirata alla sua migrazione in un formato elaborabile, al duplice scopo di facilitare il reperimento e la consultazione dei documenti da parte di un'utenza non necessariamente tecnica e, soprattutto, di consentire il collegamento dell'archivio con altre banche dati istituzionali rilevanti sui temi del lavoro e della contrattazione collettiva. Grazie a questo nuovo formato, per ciascun contratto di livello nazionale è possibile accedere a tutti gli accordi depositati dalle organizzazioni firmatarie a partire dal 1990. Gli uffici del CNEL sono peraltro impegnati in un'attività di ricostruzione storica dei contratti particolarmente significativi, risalendo indietro per alcuni CCNL fino agli anni Cinquanta. In tal modo l'archivio fornisce uno strumento utile ai fini della ricostruzione della carriera dei lavoratori ad esempio a fini previdenziali, o nei casi di contenzioso.

Gli utenti sono messi in condizione di accedere non soltanto alle norme contrattuali vigenti, disseminate in diversi accordi firmati in epoche diverse (nei casi in cui le organizzazioni firmatarie non abbiano provveduto alla stesura di un testo coordinato), ma anche ai CCNL confluiti e a quelli cessati. Il cuore della riorganizzazione dell'archivio sta nella collaborazione instaurata con l'INPS per una operazione di messa a sistema delle rispettive informazioni e per costituire il primo nucleo di un'anagrafe comune dei contratti collettivi organizzata in un'ottica di servizio pubblico. Grazie al supporto dell'INPS è stato possibile collegare i rispettivi sistemi di codifica con i quali le due istituzioni identificano ciascun contratto nazionale. Anche l'INPS, infatti, assegna un proprio codice ai CCNL per ragioni connesse alle proprie funzioni istituzionali in materia di contribuzione. Quest'attività, svolta in comune da circa un anno, sta portando alla costruzione di un'anagrafica unica CNEL-INPS, che a regime consente di associare a ciascun CCNL reperibile nell'archivio del CNEL il numero di lavoratori dipendenti ai quali è applicato, sulla base del flusso di comunicazioni UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono regolarmente all'INPS. Il valore aggiunto dell'operazione sta nel fatto che il collegamento fra codici CNEL e INPS, effettuato dai rispettivi uffici, viene validato dalle organizzazioni firmatarie dei CCNL.

L'intelaiatura dell'anagrafe definita da CNEL e INPS è valida anche come base di riferimento per ridisegnare i settori produttivi e i rispettivi confini. Il collegamento fra banche dati, infatti, prosegue attraverso l'associazione fra i codici CNEL dei CCNL e i codici AtEco delle attività produttive alla sesta cifra. Quest'associazione permette di collegare i campi di applicazione di ciascun CCNL ai relativi settori merceologici e produttivi, mettendo in comunicazione l'archivio del CNEL con i registri statistici dell'ISTAT sull'occupazione e sulle retribuzioni, nonché con le banche dati di Unioncamere. Anche il collegamento CNEL-AtEco sarà sottoposto all'esame e alla validazione delle organizzazioni firmatarie dei CCNL.

La presente proposta di legge è volta a razionalizzare la funzione del CNEL nell'ambito del processo di archiviazione dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionale. Essa costituisce, da un lato, la prima procedura tecnica a fronte di una norma istitutiva dell'archivio piuttosto laconica e, dall'altro, formalizza gli esiti della cooperazione amministrativa in atto da tempo con l'INPS.

Giova richiamare in proposito quanto riportato nella Relazione per paese relativa all'Italia comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, della Commissione europea (Bruxelles, 27 febbraio 2019, SWD-2019-1011, pagg. 53-54) in cui si legge « Nel giugno 2018, INPS e CNEL hanno inoltre concordato di creare un archivio comune di tutti i contratti collettivi firmati in Italia. Si tratta di un'altra iniziativa positiva, che potrebbe contribuire ad affrontare il fenomeno dei contratti minori che fissano retribuzioni e condizioni di lavoro al di sotto degli standard fissati dai contratti principali ».

Attualmente, per effetto dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il CNEL ha l'obbligo di ricevere i CCNL depositati entro 30 giorni dalla stipula, e il potere di classificare e archiviare, secondo metodologie stabilite sulla base degli indirizzi condivisi con le organizzazioni sindacali e datoriali, per assicurare la conservazione nel tempo e la pubblicità dei CCNL.

Con la presente proposta il CNEL assume il potere di attribuire un codice unico alfanumerico, in cooperazione con l'INPS, ai CCNL depositati in archivio. Viene identificata in capo al CNEL la

titolarietà della codifica dei CCNL, unificando e razionalizzando le rispettive procedure esistenti e normando un'attività che da più di un anno impegna le strutture amministrative del CNEL in raccordo con le omologhe dell'INPS, in virtù di un atto di natura amministrativa (convenzione). La norma formalizza quella che gli uffici da tempo definiscono « anagrafe unica CNEL-INPS », ossia le modalità di raccordo fra i dati acquisiti dall'INPS mediante il flusso UNIEMENS e la struttura dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, in modo da associare a ciascun codice contratto il rispettivo campo di applicazione in termini di lavoratori dipendenti coinvolti e, in prospettiva, di unità produttive coinvolte.

L'INPS, di conseguenza, utilizzerebbe tale numerazione (e il relativo archivio CNEL) per le proprie finalità istituzionali (verifica del rispetto dei minimali contributivi, etc.), ottenendo dal CNEL una mappatura costantemente aggiornata dello stato della contrattazione collettiva di livello nazionale. La proposta del CNEL tiene conto di una ricognizione della legislazione e della prassi amministrativa. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, stabilisce che la retribuzione da assumere come base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Tale disciplina era già stata stabilita mediante il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, entrato in vigore il 1° gennaio 1989 e il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, mai convertiti, i cui effetti sono stati fatti salvi mediante la legge di 7 dicembre 1989, n. 389.

Con la successiva disposizione interpretativa di cui all'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è stabilito che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

Mediante l'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è stabilito che a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica (modello CUD), trasmettono mensilmente agli enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili per il calcolo dei contributi, l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni.

Tale disposizione di legge, attuata parzialmente dall'INPS con l'EMens, trova ora completa attuazione nel nuovo flusso denominato UNIEMENS, che ha unificato e sostituito la denuncia EMens e la denuncia DM10, raccogliendo a livello individuale per ogni lavoratore sia le informazioni retributive che quelle contributive. Il rilascio della procedura UNIEMENS è avvenuto mediante messaggio INPS del 25 novembre 2009, n. 27125. Mediante circolari e messaggi successivi al rilascio della procedura UNIEMENS sono state regolate le informazioni che i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all'INPS.

Ai fini del rilascio delle istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS l'INPS ha emanato, e periodicamente aggiorna, un documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili (ultima versione 3.7 del 23 marzo 2017). Tale documento fissa le modalità per la compilazione, l'invio e la correzione dei dati di denuncia mensile, già precedentemente oggetto di istruzioni contenute in circolari e messaggi, mediante i quali sono state stabilite le modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del debito contributivo e per la costituzione e alimentazione delle posizioni di previdenza complementare degli enti ed amministrazioni.

Il documento citato prevede, tra gli elementi che compongono la « denuncia individuale » dei dati del



lavoratore, anche l'indicazione del « codice contratto », mediante inserimento del codice numerico assegnato dall'INPS. In tale sezione del modello UNIEMENS è indicato il contratto collettivo nazionale di lavoro cui è vincolato il lavoratore. Per i valori ammessi (sequenza dei codici) occorre fare riferimento all'allegato tecnico - appendice D, nonché, per i contratti ai quali il codice sia stato assegnato successivamente, ai messaggi di volta in volta rilasciati dall'INPS (cioè tra gli ultimi messaggi 22 gennaio 2019, n. 279; messaggio 28 novembre 2018, n. 4468, messaggio 30 novembre 2018, n. 4515, messaggio 21 marzo 2019, n. 1168).

La norma configura attività di cooperazione interistituzionale fra diverse amministrazioni per garantire univocità alla codificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il cui svolgimento resta assorbito nella flessibilità organizzativa del CNEL e non comporta spese ulteriori. Anche sotto il profilo informatico gli eventuali interventi modificativi delle procedure in atto rientrano nella ordinaria manutenzione dei sistemi e sarà sostenuta con gli stanziamenti ordinari già disponibili.

La norma in esame pertanto non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo (diretto o indiretto) a carico del bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato « codice CCNL », anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1232  
**XVIII Legislatura**

---

Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 118 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 118 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 124 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 274 \(ant.\)](#)

10 novembre 2021

[N. 285 \(ant.\)](#)

12 gennaio 2022

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 317 \(pom.\)](#)

4 maggio 2022

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 318 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

118ª Seduta

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che per la seduta è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina di Franco Bettoni a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 24)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 479. Esame e rinvio)

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il *curriculum* del signor Franco Bettoni, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza maturata in particolare ai vertici di associazioni nazionali che tutelano i disabili e i lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, che lo rendono pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INAIL.

In conclusione ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'audizione sarà programmata nei tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro**

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1232, composto di un solo articolo, che attribuisce al CNEL il compito di definire, in cooperazione con l'INPS, il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali, depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo. Il testo prevede inoltre che il suddetto codice alfanumerico sia adoperato anche dall'INPS, nell'applicazione della norma generale, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e che il nuovo sistema di codifica sia inserito dall'INPS stesso nella definizione della compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

La presidente [CATALFO](#) (*M5S*) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mariassunta Matrisciano, Auddino, Elena Botto, Antonella Campagna, De Vecchis, Barbara Guidolin, Simona Nocerino, Nadia Pizzol e Romagnoli una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario**

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**

**(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale**

**(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro**

**(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1232 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La **PRESIDENTE** propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente per il disegno di legge n. 1232 e che il suo esame si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259.

Conviene la Commissione.

La presidente **CATALFO** fa presente che sul complesso degli emendamenti non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore **LAUS** (PD), a fronte del perdurare del ritardo nell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, del quale chiede conto, giudica del tutto inappropriata la fretta posta ai senatori in occasione dell'illustrazione degli emendamenti.

La **PRESIDENTE** contesta il giudizio del senatore Laus, ricordando che alla fase di illustrazione degli emendamenti, peraltro non ancora conclusa, sono state dedicate diverse sedute e che il tema del salario minimo orario sta ricevendo un adeguato spazio in ogni fase procedurale. Assicura poi che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio e che si farà portavoce delle esigenze della Commissione.

Il senatore **NANNICINI** (PD) rileva con rammarico come nel dibattito pubblico ci si concentri esclusivamente sull'entità del salario minimo orario, a discapito di altri argomenti estremamente rilevanti che pure sono oggetto dei provvedimenti in esame. In considerazione della congiunzione di un nuovo disegno di legge, chiede se, al di là dell'aspetto meramente formale, da parte della maggioranza e del Governo ci sia anche l'intenzione di aprire un confronto in Parlamento con le forze di opposizione sui temi più ampi della contrattazione, delle relazioni industriali e della rappresentanza.

Si associa il senatore **LAUS** (PD), che chiede al rappresentante del Governo la posizione dell'Esecutivo sul tema della rappresentanza.

Il senatore **PATRIARCA** (PD) chiarisce che la decisione dei senatori del suo Gruppo di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti aveva natura esclusivamente politica, al pari di quella dei senatori della Lega, che in precedenza hanno ritirato quelli a loro firma; ciò anche in considerazione della mancata individuazione di un *iter* definito, in assenza del parere della Commissione bilancio e di un accordo all'interno delle forze di Governo. In conclusione, auspica l'apertura di un dialogo con la maggioranza sui temi oggetto dei provvedimenti e manifesta perplessità sull'ipotesi che questi possano passare all'esame dell'Aula, così come previsto dal relativo calendario, a partire dal 23 luglio.

Il sottosegretario **COMINARDI** chiarisce che il tema del salario minimo orario, sul quale è in corso una interlocuzione tra le forze di Governo, che presentano diverse sensibilità sul tema, viene affrontato in modo autonomo rispetto a quello della rappresentanza sindacale, che risale nel tempo e richiede comunque adeguati approfondimenti per la sua complessità e delicatezza, anche per il numero di soggetti interessati.



Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) chiede quali saranno i tempi per la votazione dello schema di osservazioni sull'Atto di Governo n. 86, sul quale la Commissione di merito ha ancora in corso audizioni.

La senatrice [NOCERINO](#) (M5S), relatrice sull'Atto n. 86, fa presente che le ulteriori audizioni programmate non interesseranno le parti di competenza della Commissione lavoro. Ritiene quindi che si possa procedere al voto in tempi brevi.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ULTERIORI SEDUTE DELLA SETTIMANA*

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'ordine del giorno delle sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1374, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## 1.3.2.1.2. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019  
**124<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**[CATALFO](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) interviene per conoscere la tempistica dell'esame dei disegni di legge n. 1122 (deleghe miglioramento della Pubblica amministrazione), n. 1187 (istituzione Commissione di inchiesta sulle case famiglia) e nn. 1387 (Rendiconto 2018) e 1388 (Assestamento 2019). In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 1122, segnala l'opportunità di svolgere le varie fasi procedurali, a partire da quella della discussione generale, senza interruzioni, soprattutto tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Infine, sollecita il giudizio della Presidente circa la lettera con la quale, insieme ad altri due senatori, ha chiesto il coinvolgimento diretto dell'Ufficio parlamentare di bilancio per consentire al Parlamento di effettuare proprie analisi sull'attuazione delle due misure di *welfare* introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, il Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la programmazione dei lavori sul disegno di legge n. 1122 era stata affrontata nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale si era anche ipotizzato di stabilire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per l'ultima settimana utile prima della pausa estiva. Informa quindi di aver ricevuto

rassicurazioni da parte del Ministro di riferimento circa l'assenza di problematiche che possano rallentare l'*iter* dell'esame del provvedimento e avverte che comunque nella seduta odierna dovrà avere inizio la discussione generale, il cui svolgimento era già stata posticipato per andare incontro alle varie esigenze manifestate dalle opposizioni. Assicura comunque ai componenti della Commissione che sarà sua cura prendere gli opportuni contatti con il Governo e con la Presidenza del Senato per conoscere i tempi di discussione in Aula.

Evidenzia quindi l'urgenza dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1187, anche per la gravità dei casi di cronaca emersi recentemente, nonché dei disegni di legge nn. 1387 e 1388, che sono stati calendarizzati per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana.

Si riserva infine di valutare la lettera cui ha fatto riferimento il senatore Patriarca, segnalando tuttavia che del monitoraggio dei dati amministrativi si occupa già l'INPS, che eventualmente potrà essere convocato in audizione per illustrare la situazione.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), dopo aver condiviso l'intervento del senatore Patriarca, stigmatizza la mancata applicazione dell'articolo 53 del Regolamento, secondo il quale i lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione ed alle attività delle Commissioni devono essere riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea.

La [PRESIDENTE](#) si dichiara consapevole delle conseguenze dell'ultimo calendario dei lavori del Senato sui lavori delle Commissioni. Anticipa quindi l'intenzione di sottoporre alla fine della seduta alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per l'esame di alcuni provvedimenti anche in giorni di attività parlamentare.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1387\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***

**[\(1388\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***

(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Illustra congiuntamente i provvedimenti, per le parti di competenza, la relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S), che ricorda le variazioni apportate al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che determinano una riduzione della spesa pari a 754,5 milioni di euro per il 2019, per una spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, pari a 133.942,5 milioni, di cui 133.886,5 milioni relativi alla spesa corrente e 56,0 milioni al conto capitale.

Dopo aver menzionato le variazioni di cassa per il 2019, evidenzia che quelle proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione dell'Amministrazione, mentre la dotazione di residui passivi nel 2019, con riferimento allo stato di previsione del Ministero medesimo, è pari a 35.316,5 milioni di euro. Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**[\(1187\)](#) *ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia***

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La presidente [CATALFO](#) (M5S), in qualità di relatrice, introduce il disegno di legge, che propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo

familiare che accolgono minori e reca disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. In premessa ricorda che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il provvedimento tiene conto in particolare dei contenuti del Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell'indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia» (Doc. XVII-bis, n. 12).

Passa quindi all'esame del testo, soffermandosi sull'articolo 1, che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, sull'articolo 2, che ne stabilisce la composizione, e sull'articolo 3, che ne indica i compiti. Richiama poi il contenuto dell'articolo 4, che disciplina l'attività della Commissione, dell'articolo 5, che disciplina l'acquisizione, da parte della stessa, di copie di atti e documenti, e dell'articolo 6, in materia di obbligo al segreto.

Il successivo articolo 7, oltre a stabilire che l'attività e il funzionamento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori, reca norme in materia di pubblicità delle sedute e di risorse, in termini di personale, locali e strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento della Commissione stessa, e di collaborazioni.

La relatrice evidenzia infine che l'articolo 8 amplia le cause di incompatibilità dei giudici onorari minorili, l'articolo 9 reca disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono degli stessi, mentre l'articolo 10 rinviava ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione di linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, in provincia di Reggio nell'Emilia. Giudica quindi con favore il provvedimento perché ritiene che una Commissione di inchiesta - che a suo parere andrebbe istituita per ogni singolo episodio di violenza su minori del genere - possa approfondire la tematica delle case famiglia e stabilire l'unicità o meno del caso all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Paventa infatti il rischio che possano emergere altri casi di maltrattamento dato che troppo spesso i minori sono preda di interessi economici e dell'egoismo degli adulti. Conclude ribadendo il favore del suo Gruppo al provvedimento in esame.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), anche in considerazione dei gravissimi casi di maltrattamento emersi negli ultimi tempi, manifesta apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia. Ricorda peraltro che la senatrice Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ha presentato sulla materia il disegno di legge n. 1389, recante disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e per la vigilanza e la tutela dei minori "fuori famiglia".

Si dichiara quindi convinto che la sensibilità dei futuri componenti della Commissione, in un lavoro sinergico con la Commissione guidata dalla senatrice Ronzulli, potrà incidere sul fenomeno della violazione dei diritti dei minori, che rappresentano, insieme agli anziani, i soggetti più fragili e a rischio della società.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) si dichiara soddisfatto per la proposta in esame e per la pronta risposta del Parlamento ai casi recenti di maltrattamento di minori, che a suo parere nel meccanismo complessivo degli affidi sono il soggetto comunque più debole e meno considerato.

Infine, esprime apprezzamento per l'articolo 8 del provvedimento, che estende i casi di incompatibilità dei giudici onorari minorili.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) si associa alla generale condivisione del provvedimento, che ritiene anche una occasione per monitorare ed evidenziare i buoni risultati complessivi ottenuti dall'istituto dell'affido, che ha fatto dell'Italia un Paese all'avanguardia nel campo della tutela dei minori. Invita infine la Commissione a valutare l'opportunità di inserire nel parere, relativamente al Capo II, un riferimento alla giustizia minorile.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) esprime il suo favore per l'iniziativa in esame e anche l'auspicio che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di vero confronto e di produzione di risultati nel merito e non di scontro e di strumentalizzazione politica, anche perché i responsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a prescindere dalla loro appartenenza partitica. Invita quindi a non criminalizzare l'intera infrastruttura dei servizi sociali, pur a fronte di inefficienze e alcune opacità, e ad allargare lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori, sia di quelli strappati alle famiglie sia di quelli che vivono in condizione di povertà e che il Reddito di cittadinanza non è stato capace di raggiungere.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) condivide le parole del senatore Laforgia sulla necessità di evitare qualsiasi strumentalizzazione politica e richiama alcuni dati relativi al numero di adozioni e al giro di denaro connesso. Apprezza quindi l'iniziativa legislativa, convinto che la Commissione di inchiesta potrà far luce su eventuali problematiche legate all'istituto dell'affido e far magari emergere altri possibili casi di maltrattamenti a danno di minori.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma a sua volta sull'articolo 8 del provvedimento e richiama l'attenzione dei Commissari sui temi della limitazione dei poteri dei servizi sociali e della adottabilità dei bambini appena nati.

La [PRESIDENTE](#) esprime grande soddisfazione per l'attenzione mostrata dai componenti della Commissione a un tema che le sta particolarmente a cuore e ricorda che alcuni aspetti del provvedimento sono di diretta competenza della Commissione, che potrà essere quindi un punto di riferimento per l'attività delle Commissioni di merito, che - assicura - verrà seguita con molta attenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

### **(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) in premessa anticipa che svolgerà un intervento di carattere generale, riservandosi di prendere eventualmente la parola in seguito per alcune integrazioni.

Ribadendo alcune valutazioni già espresse in occasione dell'esame di altri provvedimenti qualificanti dell'azione politica del Governo, come il disegno di legge n. 920 ("concretezza") e il decreto-legge n. 4 del 2019 su Reddito di cittadinanza e "Quota 100", esprime perplessità per il mancato avvio di un monitoraggio sulla recente legge Madia (legge n. 124 del 2015), che avrebbe permesso di comprenderne lo stato di attuazione e gli eventuali punti deboli e di intervenire di conseguenza. Invece è stata preferita la strada di una nuova riforma organica, che sembra rimettere in discussione il pregresso per ricominciare da zero, provocando confusione e trasmettendo incertezza alla complessa macchina amministrativa.

Giudica la delega eccessivamente ampia, con punti anche condivisibili, ma generici e impegnativi, con il rischio che l'*iter* complessivo dei decreti legislativi da emanare non si concluda per la fine della legislatura.

Segnala quindi che la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti appare poco verosimile a fronte di quanto espressamente previsto dal testo, ossia una premialità degli enti, l'introduzione di nuove dotazioni informatiche, il varo di commissioni varie e le nuove capacità professionali richieste, elementi che fanno pensare a costi per la formazione o per il coinvolgimento di personale esterno.

Riscontra poi una centralizzazione delle funzioni a discapito degli enti locali e delle autonomie, con il rischio di incostituzionalità delle disposizioni interessate, come peraltro già accaduto per quella parte della legge Madia che prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Invita quindi la maggioranza a procedere con cautela in merito, anche perché la centralizzazione non favorirebbe la valorizzazione delle risorse e il miglioramento dell'efficienza della Pubblica amministrazione.

In merito alla dirigenza ritiene si compia un passo indietro rispetto alla riforma precedente, sia perché si rinnovano i comparti, a danno della mobilità e della flessibilità, sia perché si mette a rischio la sua autonomia. Relativamente ai contratti invece si chiede come mai si intenda rimettere in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che era stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.

Infine, si domanda quale sia la *ratio* dell'estensione del giuramento, prevista dall'articolo 2, visto che il senso di appartenenza non dipende certo da quell'atto solenne, ma dalla qualità del servizio che si offre ai cittadini e alle imprese.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) richiama le varie riforme della Pubblica amministrazione che si sono succedute dal 1979 a oggi e i numerosi decreti legislativi che hanno fatto seguito all'approvazione della legge Madia nel 2015.

Giudica quindi la riforma in esame importante e riduttiva allo stesso tempo, perché si pone obiettivi ambiziosi ma manca di una visione globale ed evita di affrontare, insieme ai temi del *turnover*, della dirigenza, della mobilità e della contrattazione collettiva, anche quello di una rivisitazione totale della Pubblica amministrazione, che è carente in servizi, infrastrutture, digitalizzazione e comunicazione tra banche dati.

Concorda con il senatore Patriarca sul rischio di accentramento, per esempio in materia di controlli e di concorsi, ed esprime perplessità su alcune deleghe, che a suo parere avrebbero avuto bisogno dell'intervento diretto del Parlamento, e sui tempi previsti per esercitarle, anche a fronte dei grandi ritardi del Governo nell'emanazione dei decreti attuativi in generale.

Chiede quindi al rappresentante dell'Esecutivo che fine faranno gli organismi che attualmente si occupano di controlli e valutazione e gli manifesta l'esigenza di tenere presenti le esigenze dei territori. Relativamente alla dirigenza invita a non concentrarsi solo sul tema dei controlli, ma a considerare le difficoltà di chi lavora su più sedi e ha bisogno di flessibilità negli orari di lavoro.

Conclude sollecitando il Governo a varare davvero uno snellimento e una sburocrazia della Pubblica amministrazione, nonché ad operare per un rinnovamento delle competenze al fine di offrire un servizio sempre più efficiente alle imprese e ai cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'ordine del giorno delle ulteriori sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva per il parere alla 2a Commissione del disegno di legge n. 755,

recante modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito, per il parere alla 7a Commissione del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e per il parere alla 6a Commissione del disegno di legge n. 1412, di conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

La Commissione prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In considerazione del calendario dei lavori del Senato delle prossime settimane, la [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per poter esaminare anche nei giorni di attività parlamentare alcuni provvedimenti di particolare rilievo per la Commissione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), consapevole delle esigenze delle altre Commissioni, non contesta la decisione di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede consultiva di nuovi disegni di legge - nello specifico gli Atti Senato nn. 755, 1372 e 1412 -, ma esprime la totale contrarietà del suo Gruppo a richiedere una deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentare per eventualmente esaminare il disegno di legge nn. 658 e connessi sul salario minimo orario, in quanto la situazione di stallo che si è venuta a creare per la mancanza della relazione tecnica è da attribuire esclusivamente alle divisioni interne alla maggioranza di Governo.

Si associano i senatori [PATRIARCA](#) (*PD*) e [BERTACCO](#) (*FdI*).

All'esito del dibattito, la [PRESIDENTE](#) si riserva di prendere una decisione in merito nei prossimi giorni.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## 1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 274 (ant.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021  
274ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario**

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**

**(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale**

**(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro**

**(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro**

**(2187) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2187 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio 2019.

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) segnala l'abbinamento del disegno di legge n. 2187 agli altri disegni di legge in titolo, in conseguenza della riassegnazione in sede referente di tale proposta, precedentemente assegnata in sede redigente, secondo quanto convenuto dalla Commissione nella seduta del 19 ottobre. Rammenta quindi che entro il termine del 6 maggio 2019 sono stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658, già adottato quale testo base. Ritiene peraltro che la maturazione della riflessione politica sul tema consentita dal tempo trascorso, di cui è sintomatico anche l'avanzamento dell'*iter* delle iniziative legislative sull'equo compenso, giustifichi la fissazione di un nuovo termine, fermo restando che eventuali nuove proposte emendative non potranno che essere riferite al summenzionato testo base. Propone quindi di porre il nuovo termine



alle ore 12 del 13 dicembre.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) giudica congruo il termine proposto. Riconosce inoltre che l'intervento legislativo sulla materia del salario minimo e della rappresentanza costituisce un passaggio fondamentale al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno del *dumping* contrattuale.

Il senatore [LAUS](#) (PD) chiede raggugli sui tempi dell'*iter*.

La presidente [MATRISCIANO](#) precisa che, anche in considerazione degli aspetti finanziari presenti, l'esame congiunto potrà riprendere successivamente al termine della trattazione parlamentare della manovra di bilancio.

Il senatore [LAUS](#) (PD) specifica che il proprio Gruppo attribuisce carattere prioritario al tema del salario minimo, riguardo al quale fa presente la centralità della certezza del diritto, a fronte dell'apertura di margini di discrezionalità eccessivamente ampi a disposizione dell'autorità giudiziaria, risultando quindi fondamentale riflettere sulla definizione giuridica delle situazioni di sfruttamento, caratterizzate oltretutto dalla possibile rilevanza penale. Rileva che la questione della certezza, fondamentale per le imprese, è resa evidente dalle pronunce giudiziarie riguardanti l'illegittimità, alla luce dell'articolo 36 della Costituzione, di diversi contratti collettivi sottoscritti dalle principali organizzazioni sindacali nazionali. Nota inoltre che la richiamata questione della certezza giuridica riguarda, oltre il sistema imprenditoriale, il complesso delle amministrazioni pubbliche e propone di valutare la possibilità di coinvolgere nell'esame della materia la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

Il senatore [ROMANO](#) (M5S) si associa alla senatrice Fedeli riguardo alle finalità fondamentali dei disegni di legge in esame. Rileva quindi la sussistenza di disposizioni penali riguardanti lo sfruttamento del lavoro e l'opportunità di una definizione accurata di retribuzione adeguata nel rispetto dei principi espressi dall'articolo 36 della Costituzione.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) suggerisce di individuare forme adeguate di raccordo con la 2a Commissione, in quanto la materia dell'equo compenso è connessa con quella dei disegni di legge in esame. Osserva peraltro che l'intervento legislativo in materia di retribuzione minima, che verosimilmente determinerebbe un generale aumento del costo del lavoro, può cagionare conseguenze gravi sui rapporti contrattuali in essere tra le imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, tali da tradursi in una crisi dell'intero sistema imprenditoriale.

La senatrice [DRAGO](#) (Fdi) ritiene che l'aumento delle retribuzioni conseguente all'introduzione del salario minimo determinerebbe un aumento della domanda, con effetti sistemici positivi. Propone quindi una valutazione circa l'individuazione del testo base, tenendo conto in particolare dell'apporto costituito dal disegno di legge n. 1232 e della paternità di tale iniziativa. Suggerisce inoltre di individuare modalità adeguate a un percorso comune con la 2a Commissione, in quanto impegnata nella trattazione dei disegni di legge in materia di equo compenso, e con la 10a Commissione, in ragione dell'importanza del tema della retribuzione minima rispetto al complesso delle imprese private. Chiede infine raggugli in merito allo svolgimento di audizioni.

La presidente [MATRISCIANO](#) sottolinea l'importanza della questione della retribuzione minima per famiglie, giovani e donne, attesa la necessità di assicurare livelli di vita dignitosi, nonché migliori prospettive circa il futuro trattamento pensionistico. Rileva poi che i percorsi di trattazione delle proposte legislative assegnate alle diverse Commissioni sono determinati dalle scelte compiute in sede di assegnazione. Nel riservarsi una valutazione in merito alle riflessioni del senatore Laus riguardanti la Commissione di inchiesta, ricorda lo svolgimento del ciclo di audizioni già compiuto e specifica

l'esigenza di recuperare e riprendere il lavoro già svolto sui disegni di legge in titolo, alla luce della congiunzione con il disegno di legge n. 2187 e del mutato contesto politico ed economico, segnato anche dalle conseguenze della pandemia, ribadendo infine le determinazioni già assunte in merito all'adozione del testo base.

La Commissione conviene infine in ordine alla proposta precedentemente formulata dalla presidente Matrisciano riguardo il nuovo termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.3.2.1.4. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (ant.) del 12/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)  
MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022  
285<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) illustra preliminarmente le disposizioni di proroga relative allo stato di emergenza epidemiologica recate dal decreto-legge in esame, nonché le misure in materia di validità della certificazione verde e di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, recate dagli articoli 1, 3 e 4.

Passa quindi all'articolo 5 e all'articolo 8, comma 1, che estendono l'ambito delle attività e dei servizi il cui accesso o fruizione è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione o guarigione, mentre il comma 2 dello stesso articolo 8 inserisce i corsi di formazione privati svolti in presenza tra le fattispecie il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19.

Dà poi conto dell'articolo 6, volto a vietare eventi che implicino assembramenti in spazi aperti e le attività in sale da ballo e discoteche, nonché dell'articolo 7, che pone condizioni particolari per l'accesso di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*.

Dopo aver segnalato gli articoli 10, 12 e 15, recanti disposizioni di proroga, e l'articolo 11, relativo ai controlli dei viaggiatori in entrata nel territorio nazionale, richiama l'attenzione sugli articoli 13 e 14, concernenti il coinvolgimento del Ministero della difesa nelle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, nonché di stoccaggio e conservazione delle dosi vaccinali.

Passa quindi all'illustrazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, i quali recano una disciplina transitoria

per lo svolgimento di lavoro agile da parte dei lavoratori fragili nei primi due mesi del 2022, mentre il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le misure di cui all'articolo 9 del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, relative all'astensione dal lavoro con indennità per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli.

Dà conto infine delle misure di proroga di competenza della Commissione disposte dall'articolo 16, comma 1, e indicate nell'allegato A.

In considerazione della possibilità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, propone infine di proseguire l'esame successivamente allo svolgimento delle audizioni programmate presso la Commissione di merito.

La presidente [MATRISCIANO](#) prende atto della proposta del relatore.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) ritiene insufficiente la previsione della possibilità di astensione dal lavoro con indennità per i genitori con figli al di sotto dei quattordici anni limitatamente al periodo fino al 31 marzo. Rileva inoltre l'opportunità di prevedere una copertura adeguata relativamente ai lavoratori posti in quarantena, in quanto condizione equiparabile alla malattia.

Auspicato che la Commissione di merito proceda all'audizione del Ministro dell'istruzione, la senatrice [FEDELI](#) (PD) paventa il rischio di discriminazione insito nell'ipotesi di non consentire la didattica in presenza per gli studenti non vaccinati e sottolinea la priorità da accordare alla conciliazione del diritto alla salute con il diritto allo studio.

Il senatore [LAUS](#) (PD) osserva che l'equiparazione del periodo di quarantena con la malattia pone un serio problema di costi a carico dei datori di lavoro, in particolare in riferimento alle piccole e medie imprese e agli artigiani.

In risposta a una sollecitazione della senatrice [CATALFO](#) (M5S), prosegue rilevando che solo una sufficiente chiarezza normativa può consentire comportamenti univoci da parte dei medici responsabili delle certificazioni.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) conviene, ribadendo l'esigenza di disporre di coperture finanziarie idonee a garantire la tutela per i casi di quarantena.

Il relatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) auspica un impegno comune finalizzato all'approfondimento dei temi oggetto degli interventi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**

**(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario**

**(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale**

**(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro**

**(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro**

**(2187) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che il 13 dicembre è scaduto il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658. Fa quindi presente che entro tale termine sono state presentate nuove proposte emendative, pubblicate in allegato, mentre altre, presentate in precedenza, sono state ritirate. Preannuncia conclusivamente la messa a disposizione della Commissione di un nuovo fascicolo degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ( [n. COM\(2021\) 762 definitivo](#) ) (Esame e rinvio)**

Riferisce sul provvedimento in esame il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*), il quale in relazione all'articolo 1 rileva che scopo della proposta di direttiva è migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro e migliorando la trasparenza del lavoro, favorendo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme.

Dato conto delle definizioni recate dall'articolo 2, osserva che l'articolo 3 impone agli Stati membri di predisporre procedure adeguate per verificare la corretta determinazione della situazione contrattuale, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore.

Rileva poi che l'articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualora la piattaforma suddetta controlli l'esecuzione del lavoro, mentre l'articolo 5 garantisce la possibilità di confutare la presunzione legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi, con onere della prova a carico della piattaforma di lavoro digitale.

Riferito in merito all'articolo 6, il quale impone alle piattaforme di lavoro digitali la trasparenza sull'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, nota che l'articolo 7 dispone che gli Stati membri provvedano affinché le piattaforme monitorino e valutino periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, mentre l'articolo 8 stabilisce il diritto dei lavoratori di ottenere dalla piattaforma una spiegazione per una decisione presa o sostenuta da sistemi automatizzati che incida significativamente sulle condizioni di lavoro.

Osserva successivamente che l'articolo 9 reca disposizioni sulle procedure di informazione e consultazione per le decisioni che possano comportare l'introduzione o modifiche sostanziali nell'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati e che ai sensi dell'articolo 10 le precedenti disposizioni in materia di trasparenza sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, di monitoraggio umano dei sistemi automatizzati e di "riesame umano" si applicano anche alle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali e che non abbiano un contratto o un rapporto di lavoro.

Quanto all'articolo 11, rileva che esso stabilisce che le piattaforme dovranno dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro e

condividere i dati pertinenti con tali autorità. Inoltre, in base all'articolo 12, gli Stati dovranno provvedere affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano una serie di informazioni a disposizione delle autorità in materia di lavoro e protezione sociale e dei rappresentanti dei lavoratori. Richiama infine l'attenzione sul Capo V, concernente i mezzi di ricorso e gli strumenti di tutela che devono essere garantiti ai lavoratori, e sulle disposizioni finali. Conclude richiamando l'attenzione sull'importanza dell'intervento del legislatore nazionale rispetto a una parte del mondo del lavoro destinata ad acquisire importanza sempre maggiore, al fine di garantire le necessarie tutele ai lavoratori.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) suggerisce una riflessione in merito all'opportunità di procedere allo svolgimento di audizioni.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) e il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) si esprimono a favore dello svolgimento di audizioni, con particolare riferimento all'apporto delle parti sociali.

La presidente [MATRISCIANO](#) si riserva di valutare in proposito eventuali, opportune modalità di raccordo con la 14a Commissione, mettendo a sua volta in evidenza che l'esame del provvedimento in titolo costituisce un'occasione preziosa per estendere le tutele in una fase di profonda trasformazione delle modalità di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mercoledì 12 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [658](#)

##### Art. 1

##### **1.9**

[De Vecchis](#), [Alessandrini](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».*

##### **1.10**

[Catalfo](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.»

*Conseguentemente:*

*a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e campo di applicazione»;*

*b) all'articolo 2, sopprimere il comma 2.*

##### Art. 2

## 2.27

### [Catalfo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Definizione*) - 1. Per "retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 1 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.»

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.

2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.»

*b) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sopprimere il comma 1;*

*2) al comma 2, sostituire le parole: «fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.», con le seguenti: «prevalente fino al suo rinnovo.»;*

*3) sopprimere il comma 3.*

## 2.28

### [De Vecchis, Alessandrini](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro

prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

### **2.29**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;*

*b) sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «. Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».*

### **2.30**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».*

### **2.31**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro».*

### **2.32**

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali», con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».*

### **2.33**

[Floris](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».*

### **2.34**

[Maffoni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».*

### **2.35**

[De Vecchis, Alessandrini](#)



*Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».*

### **2.36**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» con le seguenti: «della categoria di riferimento».*

### **2.37**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».*

### **2.38**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».*

### **2.39**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.».*

## Art. 3

### **3.8**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».*

### **3.9**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».*

### **3.10**

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL», con le seguenti: «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;*

c) *alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati nelle stesse», aggiungere le seguenti: «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».*

### **3.11**

[Maffoni](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole:* «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2», *sono soppresse;*

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» *con le seguenti:* «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

c) *alla fine del comma 2, dopo le parole:* «lavoratori impiegati nelle stesse» *aggiungere le seguenti:* «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

### 3.12

[Floris](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole:* «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2», *sono soppresse;*

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» *con le seguenti:* «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

c) *alla fine del comma 2, dopo le parole:* «lavoratori impiegati nelle stesse» *aggiungere le seguenti:* «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

### 3.13

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2».

### 3.14

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 3.0.3

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)*

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

Art. 4

### 4.13

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1 dopo le parole:* «previsto dal contratto collettivo» *inserire le seguenti:* «aziendale o».

### 4.14

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».*

**4.15**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».*

**4.16**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» con le seguenti: «della categoria di riferimento».*

**4.17**

[Floris](#)

*Ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».*

**4.18**

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

*Sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».*

**4.19**

[Maffoni](#)

*Le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2», ovunque ricorrono, sono soppresse.*

**4.20**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».*

**4.21**

[De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».*

**4.0.9**

[Romano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, mediante violenza o minaccia, costringe un lavoratore ad accettare la corresponsione di un trattamento retributivo non proporzionato e sufficiente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non in linea con quanto disposto dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 15.000 a 50.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se i lavoratori sono in numero superiore a tre, o se uno o più lavoratori sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età lavorativa.».

**4.0.10**

### Catalfo

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)*

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

3. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 3.

4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 2 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

#### **4.0.11**

### Catalfo

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)*

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

#### **4.0.12**

### Catalfo

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Repressione di condotte elusive)*

1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni

sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.»

#### **4.0.13**

##### [Catalfo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge.»

#### **4.0.14**

##### [Catalfo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182?".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 5

#### **5.6**

##### [Catalfo](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti:* «trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

b) *sopprimere la seguente parola:* «vigenti».

#### **5.7**

##### [De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più» *con la seguente:* «maggiormente».

#### **5.8**

##### [De Vecchis, Alessandrini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» con le seguenti: «fino al loro successivo rinnovo».*

#### **5.0.4**

##### Laus

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)*

1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro sei mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.»

## 1.3.2.1.5. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 317 (pom.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022

317<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

[SERAFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SERAFINI](#) comunica che la 3a Commissione permanente ha concluso ieri l'esame del disegno di legge n. 2561, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto forestale europeo, illustrato nella seduta del 26 aprile dal relatore De Angelis. Fa quindi presente che pertanto non si procederà al previsto seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il senatore [LAUS](#) (PD) osserva preliminarmente che l'attività della Commissione è stata sempre caratterizzata dal contributo costruttivo e responsabile di tutte le sue componenti, comprese le forze di opposizione; manifesta perciò amarezza e sorpresa per talune recentissime dichiarazioni alla stampa in cui il capo politico del Movimento 5 Stelle ha attribuito al Partito Democratico la responsabilità della stasi dell'*iter* dei disegni di legge in materia di salario minimo, facendo riferimento ai rappresentanti di esso nella Commissione lavoro del Senato. Sottolinea l'infondatezza di tali critiche, rivendicando l'impegno sul tema del proprio Gruppo, reso evidente dalla presentazione in Senato del primo disegno di legge in materia e dalle ripetute sollecitazioni in Commissione volte alla pronta ripresa dell'*iter*. Osservato che l'attuale capo politico del Movimento 5 Stelle avrebbe potuto in passato, nella sua veste di Presidente del Consiglio, contribuire in modo determinante all'introduzione dell'auspicata disciplina sul salario minimo, indicandola come priorità nell'agenda politica, rileva che si pone una questione di difesa dell'onorabilità delle istituzioni; auspica pertanto che la Presidenza della Commissione ripristini in tempi ravvicinati un quadro di chiarezza attraverso un comunicato ufficiale, che ricapitoli l'effettivo andamento della trattazione dei richiamati disegni di legge. Su di essi, ricorda, è stato già notevole l'impegno della Commissione, che, oltre a procedere a un dibattito approfondito, ha svolto un ampio ciclo di audizioni, mentre sono stati da tempo depositati gli emendamenti riferiti al testo base; ricapitola con l'occasione le fasi puntuali dell'*iter*. Considera necessario che l'Ufficio di Presidenza



provveda a definire il prosieguo dell'esame congiunto, con la finalità di pervenire a un esito positivo, che, anche tenendo conto dell'esigenza di operare una sintesi delle diverse istanze, fornisca risposta alle aspettative dei numerosi lavoratori sottopagati. Dopo aver espresso l'auspicio dello svolgimento di una riflessione, la prossima settimana, su quanto avvenuto, annuncia che il proprio Gruppo non garantirà nel frattempo la presenza del numero legale per deliberare e abbandona i lavori.

Si unisce a tali considerazioni la senatrice [FEDELI](#) (PD), la quale pure esce dall'Aula della Commissione.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) conviene in merito alla centralità del tema richiamato dal senatore Laus. Sottolinea quindi l'impegno concreto dimostrato dal precedente Governo riguardo alla necessità della fissazione di un salario minimo, come dimostrato anche dai contenuti del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento, specificando che le forze che costituivano quella maggioranza condividevano l'obiettivo dell'approvazione dell'auspicata disciplina legislativa. Ricorda quindi la permanente urgenza di dotare l'ordinamento di una legge in materia di salario minimo, anche alla luce dei dati più recenti sull'Italia diffusi dalle competenti istituzioni internazionali, che evidenziano la progressiva diminuzione del livello delle retribuzioni e l'aumento del numero di lavoratori al di sotto della soglia di povertà, pari ormai al 13 per cento. La pesantezza della situazione è resa evidente anche dalla recente vertenza degli addetti alla sicurezza, gravemente sottopagati. Constata che tali fattori sono particolarmente gravi, in quanto deprimono la domanda interna, la quale pure è elemento fondamentale per la tenuta del sistema economico italiano. Auspica pertanto una pronta risposta del confronto nel merito, sottolineando l'avvenuta presentazione di diversi emendamenti soppressivi e sostitutivi di parti del testo base. Sottolinea infine che le finalità fondamentali delle iniziative in esame investono la stessa dignità del lavoro, senza trascurare le esigenze di tutela del sistema imprenditoriale, per mezzo di opportuni interventi di sostegno.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) si unisce all'auspicio di una ripresa in tempi rapidi dell'*iter* dei disegni di legge sul salario minimo, nella prospettiva di un superamento delle divergenze di merito.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) osserva che le responsabilità a livello di Governo relativamente alla definizione dell'agenda in materia di lavoro riguardano direttamente, oltre al Presidente del Consiglio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente espressione della stessa parte politica del senatore Laus. Si esprime quindi favorevolmente riguardo all'opportunità di una ripresa in tempi rapidi dell'esame congiunto dei disegni di legge in tema di salario minimo.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU-Eco), osservato che sarebbe stato più appropriato affrontare la questione in presenza della presidente Matrisciano, rammenta che la questione dell'introduzione della legge sul salario minimo, particolarmente promossa dalla senatrice Catalfo in qualità di Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel precedente Governo, ha risentito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, mantenendo tuttavia le sue caratteristiche di attualità. Condivide pertanto le osservazioni relative all'urgenza della ripresa dell'esame da parte della Commissione. Rileva peraltro che risulta pregiudizialmente di assoluta necessità il conseguimento di un quadro di chiarezza in merito ai concreti intendimenti a livello di vertice delle diverse forze politiche, al fine di rendere effettiva in sede istituzionale quella condivisione di finalità che pure traspare nel dibattito pubblico.

A integrazione del precedente intervento, il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S), associandosi ai rilievi del senatore Laforgia, fa presente che un intervento del legislatore in materia di salario minimo contribuirebbe al generale miglioramento delle condizioni di lavoro, anche in relazione alla prevenzione delle morti e degli infortuni, sul cui peggioramento incide anche l'aumento del tasso di precarietà.

Il presidente [SERAFINI](#) condivide l'assoluta rilevanza della questione del salario minimo e conferma il suo personale impegno al fine di una ripresa dell'*iter* in tempi rapidi. Assicura inoltre che rappresenterà alla presidente Matrisciano quanto rappresentato nel dibattito odierno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**  
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) riferisce sugli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, volto a riconoscere e sostenere le imprese sociali di comunità, in particolare apportando modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017 sull'impresa sociale.

Dà quindi conto dei criteri previsti dall'articolo 1 per la definizione di impresa sociale di comunità, riguardanti l'aspetto territoriale e le caratteristiche dell'attività.

Osserva poi che l'articolo 5 reca modifiche alla legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali, nel senso di prevedere che le legislazioni regionali possano estendere le categorie di persone svantaggiate, ai fini dell'inserimento lavorativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## 1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 318 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022  
318ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e  
Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REFERENTE

[\(658\)](#) Nunzia CATALFO ed altri. - *Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario*

[\(310\)](#) LAUS ed altri. - *Istituzione del salario minimo orario*

[\(1132\)](#) NANNICINI ed altri. - *Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e  
rappresentanza sindacale*

[\(1232\)](#) C.N.E.L. - *Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro*

[\(1259\)](#) LAFORGIA. - *Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di  
lavoro*

[\(2187\)](#) Nunzia CATALFO ed altri. - *Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza  
delle parti sociali nella contrattazione collettiva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 gennaio scorso.

La presidente [MATRISCIANO](#) specifica che la 1ª Commissione ha già espresso parere non  
ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658, già adottato quale testo base, mentre la  
Commissione bilancio non ha ancora espresso parere.

Il senatore [LAUS](#) (PD) ricorda le motivazioni dell'intervento svolto nella seduta precedente, relative  
alle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 Stelle, che sono apparse in contrasto con la  
volontà comune di tutti i componenti della Commissione al fine di trovare una soluzione legislativa  
alla questione dei numerosi lavoratori che percepiscono retribuzioni insufficienti. Si rammarica di  
essere stato costretto a puntualizzare la situazione nel corso della precedente seduta, all'unico scopo di

ristabilire la verità dei fatti, in assenza della presidente Matrisciano, che auspica individui le forme di comunicazione più adeguate a porre in evidenza l'impegno della Commissione in ordine all'*iter* dei disegni di legge in titolo. Osserva inoltre che i lavori possono giovare di ogni possibile confronto, al fine di trarre profitto dai numerosi elementi di riflessione derivanti anche dalle numerose e qualificate audizioni svolte.

La presidente [MATRISCIANO](#) osserva che l'andamento e lo stato dell'*iter* sono stati costantemente al centro dell'attenzione della Presidenza. Rileva peraltro favorevolmente la condivisa intenzione di procedere speditamente con i lavori e conviene in merito alla possibilità offerta dalla fase dell'illustrazione degli emendamenti allo scopo di procedere a un'ulteriore riflessione di merito.

Avverte quindi che si procederà a illustrare gli emendamenti compresi nel fascicolo aggiornato in base alla scadenza del 13 dicembre scorso.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) specifica che la richiesta di rendere più spedito l'andamento dell'esame congiunto non è disgiunta dalla consapevolezza di dedicare attenzione alla qualità e alla chiarezza del processo decisionale. Indica quindi quali particolari obiettivi l'adeguamento delle retribuzioni e la valorizzazione della contrattazione collettiva, nell'ottica del rispetto del dettato dell'articolo 36 della Costituzione. Fa presente inoltre l'aumentata necessità dell'intervento del legislatore in una fase nella quale il potere di acquisto dei lavoratori è ulteriormente minacciato dalla ripresa delle spinte inflazionistiche. Soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, sottolinea le finalità dell'estensione *erga omnes* dell'efficacia della contrattazione collettiva, necessariamente collegata con un adeguato sistema di valutazione dell'effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Specifica inoltre che, oltre a rafforzare la centralità della contrattazione collettiva, l'emendamento prevede il ricorso a un salario minimo di garanzia, stabilito sulla base del confronto con le rappresentanze e esperti della materia. Sottolinea quindi la presenza di previsioni volte a garantire l'effettiva rappresentatività e a prevenire la sottoscrizione di contratti di comodo, nonché incentivare la partecipazione dei lavoratori nell'ambito delle aziende.

Interviene quindi brevemente la senatrice [FEDELI](#) (PD), che, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 1.1, pone la questione della centralità della rappresentatività e della partecipazione rispetto all'obiettivo di prevenire fenomeni di *dumping* contrattuale e abusi, come già rilevato dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il senatore [LAUS](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, ricapitolando l'evoluzione del suo pensiero in relazione alla determinazione del salario minimo orario, a partire dalla presentazione del disegno di legge n. 310 e rammentando gli interventi delle persone esperte audite successivamente dalla Commissione. Specifica in particolare il carattere fondamentale della definizione giuridica della rappresentatività, la quale richiede un idoneo meccanismo di certificazione onde prevenire i fenomeni di *dumping* contrattuale. Pertanto, richiama specificamente le finalità della proposta istituzione della Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività. Fa inoltre presente l'esigenza di disporre un sistema idoneo a intervenire a garanzia del livello retributivo in assenza di contrattazione collettiva, per cui risulta necessario l'apporto di Commissioni di esperti. Il ricorso al salario minimo avrebbe inoltre effetti generali positivi in conseguenza della prevedibile estensione della sua applicazione disposta in sede giurisdizionale.

Il senatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC) richiama l'attenzione sulla rilevanza della contrattazione territoriale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU-Eco) considera prioritaria una definizione del tema della retribuzione minima ai più alti livelli nelle singole forze politiche, tenuto conto delle opinioni favorevoli al riguardo espresse pubblicamente e della finalità di

individuare soluzioni legislative adeguate, superando le divergenze.

La presidente [MATRISCIANO](#) sottolinea la valenza dei lavori della Commissione quale sede propria del confronto politico.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) osserva l'utilità dell'illustrazione degli emendamenti, che non preclude in alcun modo ulteriori eventuali momenti di confronto politico.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) pone in evidenza la responsabilità delle forze di maggioranza al fine di individuare la necessaria sintesi, finora resa difficile dalle divisioni tra le sue componenti.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) fa presente che la questione della disciplina legislativa in materia di retribuzione minima è stata al centro dell'attenzione di tutte le maggioranze di Governo succedutesi dall'inizio della legislatura, mentre la sua attualità è accentuata dalla ripresa dell'inflazione. Auspica pertanto una comune ed equilibrata riflessione con la finalità di tutelare il potere d'acquisto dei salari.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.1.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 2.27, soffermandosi in primo luogo sulla definizione di retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ivi recata, accompagnata dalla previsione secondo la quale il trattamento economico minimo orario non può essere inferiore a 9 euro lordi, e facendo presente la finalità di contrastare il fenomeno delle retribuzioni al di sotto della soglia di povertà. Tale obiettivo è altresì alla base dei casi di pluralità di contratti collettivi, sulla base di specifici criteri per la definizione della rappresentatività. Conclude formulando l'auspicio del massimo impegno per la definizione di soluzioni condivise.

I senatori [ROMANO](#) (*M5S*) e [CARBONE](#) (*IV-PSI*), nonché la senatrice [ANGRISANI](#) (*CAL-Pc-Idv*), aggiungono le rispettive firme alla proposta emendativa 2.27.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) illustra l'emendamento 2.28, volto a garantire la centralità della contrattazione collettiva nazionale.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 2.32.

Sull'emendamento 3.0.3 interviene il senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*), specificando che la proposta mira a garantire equità nel trattamento nel settore del trasporto aereo, caratterizzato dalla pluralità di fonti contrattuali, di diverse origini nazionali.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.0.2.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.18.

Illustra l'emendamento 4.0.9 il senatore [ROMANO](#) (*M5S*), il quale osserva che la proposta introduce sanzioni penali specifiche per le condotte elusive della legislazione in materia di salario minimo.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 4.0.10, teso all'istituzione della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico orario, della quale specifica la composizione e i compiti.

L'emendamento 4.0.10 è quindi sottoscritto dal senatore [ROMANO](#) (*M5S*).

Il senatore [CARBONE](#) (*IV-PSI*) aggiunge la firma all'emendamento 4.0.12.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 4.0.14, che prevede misure di detassazione degli incrementi retributivi determinati dai rinnovi contrattuali, ricordando il complessivo arretramento, nell'ultimo trentennio, delle retribuzioni in Italia, il quale costituisce un elemento determinante della contrazione della domanda interna e quindi di depressione del sistema imprenditoriale.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.0.14.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8.

Si sofferma quindi sull'emendamento 4.0.4, ponendo in evidenza l'opportunità di un intervento di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro.

Prosegue richiamando l'attenzione sull'emendamento 4.0.5, volto alla garanzia della trasparenza in materia di parità retributiva.

In relazione all'emendamento 4.0.6, sostiene l'esigenza di prevedere il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per le imprese che attuano comportamenti in violazione della normativa sui minimi retributivi, così da ottenere il massimo effetto deterrente.

Dopo aver rilevato l'opportunità di un adeguamento in materia di tutele riguardo al lavoro tramite piattaforme digitali, oggetto della proposta emendativa 4.0.7, sottolinea il carattere innovativo delle previsioni recate dall'emendamento 4.0.8, in materia di informazione e consultazione aziendale, sul piano della cultura delle relazioni industriali.

Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8 sono sottoscritti dal senatore [CARBONE](#) (*IV-PSI*).

Il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la firma agli emendamenti 5.1 e 5.0.3.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati da componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle.

I senatori [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DE ANGELIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrivono tutte le proposte emendative delle quali è firmataria la senatrice Alessandrini.

La presidente [MATRISCIANO](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti, avvertendo che tutte le proposte di modifica che non sono state oggetto di intervento sono date per illustrate.

In risposta a un quesito del senatore [LAUS](#) (*PD*), che chiede raggugli in merito all'esame in sede consultiva della 5ª Commissione, fa quindi presente che tale Commissione ha richiesto la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri sul disegno di legge n. 658.

Interviene nuovamente il senatore [LAUS](#) (*PD*), sottolineando l'utilità di una richiesta all'INPS finalizzata a disporre di dati aggiornati sui livelli retributivi.

La presidente [MATRISCIANO](#) prende atto della richiesta e si riserva di valutarla.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a**

### **condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea ( [n. 377](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Esame e rinvio)

Intervenendo in sostituzione del relatore designato, senatore Floris, il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver fornito ragguagli in merito alla disciplina di delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, riferisce sul contenuto del provvedimento, a partire dall'articolo 1, volto a specificare che il complesso delle disposizioni recate concerne il diritto del lavoratore all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, nonché la tutela dei medesimi rapporti e condizioni, e che tali norme si applicano a tutti i rapporti di lavoro, ad esclusione delle fattispecie individuate dal comma 4.

Osserva poi che l'articolo 2 reca alcune definizioni, mentre l'articolo 3 disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro.

Dà successivamente conto dell'articolo 4, a partire dal comma 1, lettera *a*), che opera una revisione della disciplina generale degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro. La successiva lettera *b*) introduce alcuni obblighi aggiuntivi di informazione preventiva in caso di utilizzo di determinati sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. La lettera *c*) modifica la disciplina degli obblighi aggiuntivi di informazione relativi alle prestazioni di lavoro all'estero. La lettera *d*) modifica il termine entro il quale deve essere comunicata al lavoratore la modifica degli elementi oggetto degli obblighi informativi. La lettera *e*) e l'articolo 5, comma 4, riformulano le disposizioni sanzionatorie relative agli obblighi informativi, mentre gli altri commi dell'articolo 5 sono volti al coordinamento con atti legislativi vigenti.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 6 le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano al personale in regime di diritto pubblico, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti di settore, dà conto dell'articolo 7, riguardante la durata massima dell'eventuale periodo di prova del lavoratore, e dell'articolo 8, teso a escludere, nel settore privato, la possibilità di divieto di svolgimento, per il lavoratore, di altra attività lavorativa in orario non rientrante nell'ambito della programmazione dell'attività lavorativa concordata.

Passa quindi all'articolo 9, il quale definisce le condizioni in base alle quali, nelle tipologie di rapporto di lavoro in cui non siano predeterminati l'orario di lavoro e la sua collocazione temporale, il datore di lavoro può esigere lo svolgimento dell'attività lavorativa. Dispone altresì che, nell'ambito di tali rapporti, in caso di revoca di incarico o di prestazione senza un ragionevole periodo di preavviso, al lavoratore sia riconosciuta la retribuzione corrispondente o una somma a titolo di compensazione. Osserva che in base all'articolo 10 il lavoratore con almeno sei mesi di servizio presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l'eventuale periodo di prova può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, con obbligo di una risposta scritta motivata.

Illustra l'articolo 11, il quale dispone che le attività di formazione, relativa allo svolgimento del lavoro e prevista in via obbligatoria da norme di legge o da disposizioni di contratti collettivi di lavoro, siano considerate come ore di lavoro.

Segnala successivamente l'articolo 12, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, nonché l'articolo 13, in materia di sanzione amministrativa pecuniaria relativamente a casi di discriminazione a danni dei lavoratori conseguenti alla presentazione di reclami o alla promozione di un procedimento. Si sofferma poi sull'articolo 14, che reca il divieto di licenziamento in conseguenza dell'esercizio dei diritti contemplati dallo schema di decreto e a tale riguardo attribuisce al datore di lavoro convenuto in giudizio l'onere della prova, oltre a prevedere la possibilità per i lavoratori di richiedere motivazioni scritte nei casi di licenziamento.

Dopo aver richiamato l'articolo 15, volto specificare che per il personale in regime di diritto pubblico trovano applicazione le misure di tutela di cui agli ordinamenti di settore in luogo delle norme di cui agli articoli da 12 a 14, segnala che l'articolo 16 definisce modalità di applicazione dei nuovi obblighi informativi, mentre l'articolo 17 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza

pubblica.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) suggerisce di tenere in particolare considerazione, nel prosieguo dell'esame, dei rilievi della 14a Commissione.

In considerazione dell'imminente termine per l'espressione del parere, la presidente [MATRISCIANO](#) propone di trasmettere al relatore eventuali proposte concernenti il parere entro le ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

In riferimento ai principi alla base della disciplina posta dal disegno di legge in esame, espressi dall'articolo 1, la relatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) segnala, per quanto di competenza, che il comma 2 attribuisce alla Repubblica il compito di favorire l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini. Si sofferma poi sui criteri di equilibrio di genere recati dall'articolo 3 con riguardo alla composizione del CNEL e dall'articolo 7 relativamente alla composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) suggerisce una riflessione riguardo il criterio dell'equilibrio in relazione alle attribuzioni delle autorità indipendenti.

La presidente [MATRISCIANO](#) propone le ore 20 di oggi quale termine entro il quale trasmettere alla relatrice proposte relative alla redazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE ( n. 378 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.



La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che non risultano trasmesse proposte relative alla redazione dello schema di parere entro il termine precedentemente fissato.

La relatrice [CATALFO](#) (M5S) ritiene che si possa utilmente procedere alla votazione del parere nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sugli aspetti di competenza, il relatore [CARBONE](#) (IV-PSI) specifica inizialmente che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le disposizioni recate dal disegno di legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Rileva successivamente che l'articolo 7 istituisce il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presieduto da un membro del CNEL. Nota inoltre che per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di sorveglianza si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si sofferma quindi sull'incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato disposto dall'articolo 12.

Intervenendo in riferimento all'articolo 7, la senatrice [DRAGO](#) (FdI) suggerisce di includere nel parere un'osservazione volta a specificare le responsabilità relative alla designazione dei magistrati chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza.

Il relatore [CARBONE](#) (IV-PSI) esprime la propria disponibilità ad accogliere l'osservazione proposta.

La presidente [MATRISCIANO](#) ritiene che ulteriori proposte di osservazioni possono essere trasmesse al relatore entro le ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) specifica di non intendere fruire di tale possibilità, avendo preferito formulare la propria proposta nel corso della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2597) *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei

deputati Ferrari e altri; Deidda e altri; Giovanni Russo e altri; Del Monaco e altri; Del Monaco e altri; Ferrari e altri  
(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROMANO](#) (*M5S*), specificato che il disegno di legge in esame reca una serie di modifiche al Codice dell'ordinamento militare in materia di adeguamento degli organici, dà conto dell'articolo 1, volto a differire il termine per il raggiungimento dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e per l'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, nonché delle disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata recate dall'articolo 3.

Dopo aver osservato che per quanto riguarda la disciplina delle riserve di posti per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco vengono confermate le percentuali attualmente previste, illustra le previsioni concernenti il meccanismo delle rafferme.

Si sofferma quindi sulle disposizioni dell'articolo 4 relative alla retribuzione dei volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati e dei volontari in ferma prefissata triennale, nonché, successivamente, sull'articolo 5, recante la disciplina transitoria relativa alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata fino al loro esaurimento, mentre l'articolo 6 consente, nelle more dell'adeguamento del Codice, l'applicazione delle disposizioni vigenti alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata. Quanto all'articolo 9, comma 1, recante i principi e criteri direttivi della delega legislativa volta alla revisione dello strumento militare, segnala in particolare le lettere *c*) - che prevede un incremento organico in soprannumero di personale militare in servizio permanente ad alta specializzazione -, *e*) - riguardante la previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero l'introduzione o l'incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi -, *f*) - relativa alla previsione di iniziative per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, includendo attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro -, *g*) - la quale contempla al numero 2) la possibilità per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria - e *h*) - riguardante l'istituzione di fascicoli relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata.

Anticipa quindi la propria intenzione di proporre l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) chiede di non procedere immediatamente alla votazione, al fine di poter compiere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA VERTENZA DEI LAVORATORI DELLA SOCIETA' COVISIAN*

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) rileva che le audizioni svolte oggi in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni 8a e 11a riunite hanno reso evidente la complessità della situazione di rischio di perdita dei posti di lavoro degli addetti della società Covisian, rendendo necessario mantenere elevato il livello di attenzione sulla vertenza.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) fa presente l'urgenza dell'avvio di uno specifico tavolo interministeriale.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) chiede che le Commissioni possano disporre della documentazione necessaria.

Il senatore [ROMANO](#) (M5S) si associa alle considerazioni espresse.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) segnala il rischio di numerosi licenziamenti a partire dal 2 giugno in conseguenza del subentro di altro operatore per il servizio di *catering* connesso alle attività di ITA Airways.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

